

ro delle politiche agricole alimentari e forestali fino alla vigenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° febbraio 2020 - Serie generale - n. 26, citato nelle premesse.

Roma, 12 giugno 2020

Il Capo del Dipartimento: ABATE

MODIFICA TEMPORANEA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «FINOCCHIONA» AI SENSI DELL'ART. 53, PARAGRAFO 4 DEL REG. (UE) N. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO.

Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Finocchiona» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 290 dell'11 dicembre 2013 è così modificato:

l'art. 5.4 è così integrato:

«Fermo restando le disposizioni di cui sopra, l'affettamento, il porzionamento in tranci e il confezionamento della Finocchiona, al di fuori della zona di produzione indicata all'art. 3, sono consentiti esclusivamente per il prodotto preimballato per la vendita diretta e per la vendita a distanza elaborato nello stesso punto vendita o negli stabili utilizzati dagli stessi punti vendita per svolgere tali operazioni.»

La presente modifica sarà in vigore fino alla vigenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° febbraio 2020 - Serie generale - n. 26, e successive integrazioni, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

20A03234

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

ORDINANZA 15 maggio 2020.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. (Ordinanza n. 674).

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 615 del 16 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019, con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, sono estesi ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto interessati dagli eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre secondo la tabella ivi allegata;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 621 del 12 dicembre 2019, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 14 ottobre all'8 novembre 2019 nel territorio della Città metropolitana di Genova e delle Province di Savona e di La Spezia»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019, recante «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2020, che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziata con le delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 e del 2 dicembre 2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Ritenuto necessario prevedere ulteriori misure finalizzate al superamento del contesto emergenziale;

Acquisita l'intesa delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

*Prime misure economiche e ricognizione
dei fabbisogni ulteriori*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 615 del 16 novembre 2019, ciascun commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019, identifica entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere *c)*, *d)* ed *e)* dell'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, trasmettendoli alla Regione ed al Dipartimento della protezione civile, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2 e dell'art. 28, comma 1 del richiamato decreto legislativo. Il Presidente della Regione Liguria, commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019 e dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 621 del 12 dicembre



2019, provvede ai sensi del presente articolo anche con riferimento agli eventi di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 621 del 12 dicembre 2019.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, ciascun commissario delegato identifica, per ciascuna misura, il comune, la località, la descrizione tecnica, la relativa durata nonché l'indicazione delle singole stime di costo e, per gli interventi di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, anche le coordinate geografiche.

3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera *c*) del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, ciascun commissario delegato definisce la stima delle risorse a tal fine necessarie, sulla base della modulistica allegata alla presente ordinanza e secondo i seguenti criteri e massimali:

a) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;

b) per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00, quale limite massimo di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva.

4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle relative risorse rese disponibili con delibera di cui all'art. 24, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018, il commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti.

5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera *e*) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

6. La modulistica di cui al comma 3 può essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all'art. 25, comma 2, lettera *e*) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

7. La ricognizione, di cui al presente articolo, posta in essere dai commissari delegati non costituisce riconoscimento automatico dei relativi contributi e finanziamenti.

8. Restano fermi gli eventuali provvedimenti già adottati dai commissari delegati con riferimento alle attività di ricognizione di cui al presente articolo.

Art. 2.

Modifiche al comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019.

1. L'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019, è sostituito del seguente: «1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in

premesse, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Toscana, Veneto, il dirigente dell'Ufficio protezione civile della Regione Basilicata, il direttore generale lavori pubblici e protezione civile della Regione Campania ed il dirigente della sezione protezione civile della Regione Puglia sono nominati commissari delegati, ciascuno per gli ambiti territoriali di propria competenza. Per la medesima finalità, i Presidenti delle Regioni Liguria e Piemonte - già commissari delegati, rispettivamente, ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 621 del 12 dicembre 2019 e dell'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 615 del 16 novembre 2019 - sono nominati commissari delegati, ciascuno per gli ambiti territoriali di propria competenza».

Art. 3.

Oneri per prestazioni di lavoro straordinario

1. I commissari delegati operano una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all'emergenza. Detta ricognizione è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in deroga all'art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i primi novanta giorni dal verificarsi dell'evento. Il medesimo commissario provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite.

2. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnati nelle attività connesse all'emergenza, è riconosciuta una indennità mensile pari al trenta per cento della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per i primi novanta giorni a decorrere dalla data dell'evento, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto ed agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono posti a carico delle risorse assegnate ai commissari delegati ed, a tal fine, nei rispettivi piani degli interventi, sono quantificate le somme necessarie.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

20A03255

